Assicurativo.it

Sinistri: onere della prova della proprietÃ e legittimazione attiva - Cassazione 9681 del 2008

di Spataro

"essendo la proprietÃ un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtÃ¹ di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa" - Photo by gmarcelo

del 2008-05-16 su Assicurativo.it, oggi e' il 26.04.2024

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Civile

Sentenza n. 9681/2008

udienza del 05 marzo 2008 deposito del 11 aprile 2008

RITENUTO IN FATTO:
che con sentenza pubblicata il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Napoli, in controversia relativa a risarcimento dei danni da sinistro stradale da decidere secondo i criteri dell'equitÃ necessaria ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod.proc.civ., rigettava la domanda proposta da S. C. nei confronti di G. D.P., della societÃ L. spa e della compagnia di assicurazione A. spa, ritenendo che l'istante non aveva dimostrato di essere la proprietaria dell'autovettura danneggiata in quanto, pure essendo la intestataria del veicolo secondo le risultanze della carta di circolazione del mezzo, non aveva anche provato che nel periodo di tempo intercorso tra il rilascio del suddetto documento di circolazione e la data dell'incidente la proprietÃ dell'autovettura non era stata trasferita ad altri;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. C., la quale, in unico motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, sia perchÃ© il giudice di merito, una volta ritenuta provata la proprietÃ dell'autovettura alla data e per effetto del rilascio a suo nome del documento di circolazione, non avrebbe potuto porre a suo carico la dimostrazione contraria all'avvenuto mancato trasferimento del veicolo in assenza di successive contrarie trascrizioni al P.R.A.; sia perchÃ©, in tema di danni arrecati ad autovettura, la legittimazione a richiederne il risarcimento Ã¨ anche del soggetto (e tale era essa ricorrente), che sul veicolo esercita comunque un potere materiale; che non hanno svolto difese gli intimati G. D.P., la societÃ L. spa e la compagnia di assicurazione A. spa.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che il ricorso risulta fondato in quanto, in tema di diritto di proprietÃ sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietÃ un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtÃ¹ di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolaritÃ del bene, essendo detto

onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta situazione proprietaria;

che risulta evidente che all'esposto principio in tema di onere probatorio il Giudice di Pace non sia attenuto in quanto, pure avendo ritenuto sulla scorta della documentazione prodotta che S. C. aveva acquistato l'autovettura e senza precisare se dopo l'acquisto fossero intervenute trascrizioni al P.R.A. a favore di altri soggetti, ha affermato che dovesse essere l'istante a dare anche la prova negativa di successivi trasferimenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese delle presente fase, al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso giudicante.

-

Hai letto: Sinistri: onere della prova della proprietÃ e legittimazione attiva - Cassazione 9681 del 2008

Approfondimenti: Cassazione > Sentenze > Onere della prova > ProprietÃ >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it